



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/08/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 25 maggio 2010, n. 192

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - progetto per la realizzazione della "Grande Area Attrezzata" per lo sport, il tempo libero, il commercio e le attività socio-sanitarie nel San Giorgio Village, alla contrada S. Giorgio Titolone - Comune di Canosa di Puglia (Ba) - Proponente:GESCOS S.p.A..

L'anno 2010 addì 25 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 670 dell'11.01.2007 l'ing. Bruno Catalano, in qualità di Presidente e legale rappresentante del "GESCOS - Gestione e Costruzioni, Consorzio Cooperativo S.p.A." con sede in Bari, Viale Einaudi, 15, di concerto con il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia (Ba), trasmetteva istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m. e i. per il progetto concernente la realizzazione della "Grande Area Attrezzata" per lo sport, il tempo libero, il commercio e le attività socio-sanitarie nel San Giorgio Village, contrada San Giorgio Titolone, nel Comune di Canosa di Puglia (Ba).

Nella stessa nota veniva precisato che "...è stata attivata presso il Comune di Canosa di Puglia la procedura per la realizzazione dell'opera in oggetti ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2004 e art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e conseguentemente è stata avanzata la richiesta di pervenire ad un Accordo di programma, giusta Delibera n. 23 del Consiglio Comunale del 29.03.2006...".

Alla predetta istanza veniva allegata la documentazione progettuale richiesta dalla normativa in vigore;

- con nota prot. n. 1830 del 31.01.2007 il Servizio Ecologia invitava il Comune di Canosa di Puglia a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito degli elaborati in questione, unitamente alla comunicazione di eventuali osservazioni giunte, ai sensi dell'art. 16, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 4925 del 22.03.2007 l'ing. Bruno Catalano, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio GESCOS, precisava ancora "...che nella fattispecie le strutture da realizzare sviluppano nel complesso 710.360 mc circa ed il tutto insiste su un'area di circa 1.075.700 mq

...; che l'intervento produttivo de quo, ai sensi della normativa vigente, è altresì configurabile "opera di interesse pubblico" e che per la fattispecie il Comune di Canosa di Puglia congiuntamente alla scrivente ha inoltrato alla Regione Puglia ... il progetto dell'opera al fine di acquisire il parere ex art. 16, L.R. N. 11/01 provvedendo così agli ulteriori adempimenti di legge...";

- con nota acquisita al prot. n. 4929 del 22.03.2007 il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività produttive presso il Comune di Canosa trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 29.12.2006 al 27.01.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra;

- con nota acquisita al prot. n. 15515 dell'08.10.2007 il progettista dell'intervento in questione trasmetteva elaborato integrativo concernente la relazione ambientale di cui all'art. 16, comma 1, L.R. N.11/2001;

- con nota prot. n. 17751 16.11.2007 il Servizio Ecologia in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 15515/2007, sopra esplicitata, evidenziava quanto segue:

"...Dalla relazione ambientale presentata si rileva che l'intervento consiste in un centro Polifunzionale ubicato in contrada "S. Giorgio Titolone" a circa 5 Km a Nord dell'abitato di Canosa di Puglia. L'intero lotto di intervento si estende su una superficie complessiva di 1.075.700 mq e comprende al suo interno progetti per:

- Aree destinate ad iniziative "private":

- Area adibita a centro commerciale di superficie pari a 170.000 mq;

- Parco a tema di superficie pari a 600.000 mq;

- Unità sanitaria polifunzionale con residenze annesse estesa per 48.000 mq;

- Asilo nido - scuola materna - baby park esteso per 10.000 mq;

- Centro dello Sport esteso per 25.000 mq;

- Aree vendita carburanti per complessivi 10.000 mq;

- Aree destinate ad attività pubbliche costituite da: edifici pubblici; aree servizi; aree ad uso pubblico (viabilità, parcheggi, verde pubblico).

Il quadro di riferimento progettuale non permette di apprendere ulteriori rilevanti informazioni relative alle attività di progetto (cantierizzazione, realizzazione, fase a regime, ecc.) e finalizzate alla valutazione degli impatti sulle componenti ambientali.

Si sottolinea che la relazione fornita risulta carente dei contenuti richiesti dagli artt. 16 e 17 della L.R. 11/2001, in particolare:

- le dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) non sono considerate in rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;

- le caratteristiche del progetto non sono analizzate in rapporto ai seguenti elementi:

- a) utilizzazione delle risorse naturali;

- b) produzione di rifiuti;

- e) inquinamento e disturbi ambientali;

- d) rischio di incidenti;

- e) impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche urbane o agricole.

Il quadro di riferimento ambientale, fornito nella relazione, risulta estremamente carente di contenuti e non permette, di inquadrare lo stato attuale dei luoghi e delle singole componenti ambientali. Risulta inoltre completamente assente l'analisi dei sistemi naturali e del comparto vegetazione-flora-fauna, nella relazione fornita infatti tale analisi è limitata alla sola dicitura: "la fauna risulta scarsa anche per la vicinanza al centro abitato".

L'analisi degli impatti attesi e potenziali, fornita nella relazione, risulta estremamente approssimativa, a fronte delle rilevanti dimensioni dell'intervento previsto e della ampia superficie complessivamente interessata dall'opera. Per esempio per la componente atmosfera si dichiara che "nell'area non è prevista la produzione di polveri", affermazione alquanto inverosimile, date le prevedibili estensioni delle cantierizzazioni in progetto.

A tal proposito si sottolinea che, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 11/2001, la relazione ambientale, fra gli altri deve avere i seguenti contenuti "5. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE - Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare: a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); b) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; e) della probabilità dell'impatto; d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. "

Risulta, inoltre, assente una appropriata analisi di opportune misure di mitigazione degli impatti potenziali e attesi.

Si osserva inoltre che, trattandosi di un centro polifunzionale di così rilevanti dimensioni, si rende necessario elaborare l'analisi degli impatti per ciascuna componente ambientale, differenziando le fasi di cantiere e di regime dell'opera, e contestualizzando le analisi alle diverse aree di intervento in progetto.

Dato tutto quanto sopra osservato si rileva che a fronte di un progetto di rilevanti dimensioni di un centro polifunzionale, la Relazione Ambientale fornita risulta elaborata in modo assai superficiale e i suoi contenuti, estremamente carenti, non risultano conformi a quanto indicato negli artt. 16 e 17 della L.R. 11/2001; pertanto si richiede di adeguare i contenuti della relazione ambientale a quanto richiesto dalla suddetta legge, in modo da permettere al Settore scrivente di effettuare, in fase di screening, una corretta valutazione degli impatti apportati dall'opera in progetto...";

- con nota datata 30.01.2008, pervenuta un data 01.02.2008, la Fintec Società d'Ingegneria S.r.l., titolare della redazione del progetto di che trattasi trasmetteva una relazione di screening ambientale integrativa, redatto come richiesto dal Servizio Ecologia;

- con nota prot. n. 16028 del 22.05.2008, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 8165 del 03.06.2008, il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, relativamente alla sopra citata relazione di screening ambientale integrativa, comunicava che: "...questo Ufficio ha provveduto a darne avviso pubblico in data 25.02.2008 e provveduto alla ripubblicazione del progetto all'albo pretorio dal 28.02.2008 al 28.03.2008; nel periodo della ripubblicazione di cui sopra non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta progettuale in oggetto;...Ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. N. 11/01 l'Ufficio scrivente esprime parere favorevole ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A. richiesta dalla Società proponente...;

- con nota acquisita al prot. n. 10010 del 17.07.2008 il Consorzio GESCOS, in riferimento alla sopra esplicitata nota prot. n. 16028 del Comune di Canosa di Puglia comunicava al predetto Ente ed al Servizio scrivente che: "...con l'espressione "parere favorevole" ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. n. 11/01, GESCOS ha già preso atto sin dal 12.09.2007 che il progetto si intende escluso dalla procedura di assoggettabilità a V.I.A..

Infatti...risulta che il proponente ha presentato...la proposta progettuale nella forma richiesta dall'art. 16, comma 3 della L.R. n. 11/01 e pervenuta alla Regione il 12.02.2007 e risulta che in data 16.11.2007 con nota prot. 17751 l'Assessorato Ambiente ha chiesto integrazioni al progetto come previsto dall'art. 16, comma 2 della stessa Legge.

E' evidente che il termine "perentorio", fissato in giorni sessanta...dalla L.R. N.11/01, così come modificato dalla L.R. n. 17 del 14.06.2007...in giorni centottanta dalla data di presentazione dell'istanza, si era concluso alla data del 12.09.2007 senza che la Regione...avesse dato alcun esito.

Quindi, a tale data la disposizione di legge comporta che il progetto si intende escluso dalla procedura di assoggettabilità a V.I.A.

Tale esclusione, tra l'altro, riguarda esclusivamente il "Parco Tematico" ricompreso sotto la voce B.1 dell'Allegato B - Elenco B.1 di competenza della Regione della citata Legge Regionale n. 11/01, mentre tutte le altre iniziative del progetto, rientrano nelle voci B.3.a, B.3.b, B.3.c. dell'elenco B3 dell'allegato B della stessa Legge, quali progetti di competenza del Comune.

Con l'intervenuta approvazione del progetto da parte del C.C. di Canosa con Delibera n. 21 del 24.04.2007 e con l'espressa dichiarazione "parere favorevole"...è da considerarsi acquisito il parere del

Comune di Canosa per la parte di sua competenza sulla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto presentato.

La "Relazione di screening ambientale"...ad iniziativa della FINTEC...ha costituito integrazione al progetto originario, anche se atto non dovuto ai sensi di legge, ma quale analisi ulteriore per migliore presentazione del progetto.

Infatti la precisazione è resa necessaria nel momento in cui GESCOS si appresta a presentare al Comune di Canosa di Puglia il progetto definitivo di lottizzazione, relativo alla proposta introdotta da Gescos in data 17 novembre 2006. Tale lottizzazione definitiva, dopo la sua approvazione da parte del Comune di Canosa, sarà a base della Convenzione urbanistico-amministrativa da sottoscrivere tra le parti e GESCOS considera l'iniziativa proposta non assoggettabile a V.I.A., ai sensi delle Leggi regionali citate e per le motivazioni innanzi espresse. Ove queste Amministrazioni fossero di avviso diverso, sono pregate di fornire al proponente...indicazioni in merito...";

- con nota acquisita al prot. n. 130858 del 05.08.2008 il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività produttive del Comune di Canosa di Puglia ribadiva i pareri di competenza comunale, espressi con l'approvazione del progetto de quo con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 24.04.2007 e quindi, in risposta a quanto richiesto dalla GESCOS con la nota sopra esplicitata, confermava l'esclusione dell'intervento proposto dalla procedura di assoggettabilità a V.I.A.;

- con nota prot. n. 12375 dell'08.09.2008 il Servizio Ecologia comunicava al proponente ed al Comune di Canosa di Puglia che l'intervento proposto era stato portato all'attenzione del Comitato Reg.le di VIA per le valutazioni di competenza e di non concordare assolutamente con quanto affermato dal Consorzio GESCOS quando affermava di aver già preso atto sin dal 12.09.07 che il progetto si intende escluso dalla procedura di assoggettabilità a VIA, evidenziando altresì di declinare ogni qualsivoglia responsabilità, in ogni sede, in merito alla eventuale realizzazione di opere prive del prescritto parere ambientale. A detta nota non faceva seguito comunicazione alcuna da parte della società;

„ Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 13.05.2010, esaminati gli elaborati progettuali depositati, preso atto del parere del Comune di Canosa di Puglia relativamente all'intervento proposto, rilevava quanto di seguito riportato:

Con riferimento all'intervento in oggetto il Settore Ecologia in data 16 novembre 2007 richiedeva al proponente di adeguare la relazione ambientale conformemente a quanto riportato dalla Legge Regionale n. 11/2001, in modo da permettere di effettuare una corretta valutazione degli impatti apportati dall'opera in progetto.

Con nota del 30 gennaio 2008 la FINTEC trasmetteva la Relazione di screening ambientale richiesta dal Servizio Ecologia.

- L'intervento proposto consiste in un centro polifunzionale in contrada "S. Giorgio Titolone" ubicato a circa 5 Km a Nord dell'abitato di Canosa di Puglia ed interessa complessivamente una superficie di 1.075.700 mq comprendente:

- Area adibita a centro commerciale di superficie pari a 170.000 mq;
- Parco a tema di superficie pari a 600.000 mq;
- Unità sanitaria polifunzionale con residenze annesse estesa per 48.000 mq;
- Asilo nido - scuola materna-baby park esteso per 10.000 mq;
- Centro dello Sport esteso per 25.000 mq;
- Area vendita carburanti per complessivi 10.000 mq;
- Aree destinate ad attività pubbliche costituite da: edifici pubblici, aree servizi, aree ad uso pubblico (viabilità, parcheggi, verde pubblico).

Il progetto prevede l'espianto ed il ripristino di circa 4.800 ulivi, un consumo energetico di 245 MWh/giorno, un consumo idrico potabile pari a 310,00 mc/giorno e di ulteriori 3.232,00 mc/giorno di

acqua non potabile da recuperare in parte dal riciclo dal depuratore di acque reflue e da acque piovane, in parte da pozzi emungenti.

Relativamente ai consumi energetici si prevede un impianto di produzione dell'energia elettrica alternativa (eolica) senza escludere la previsione di una sottostazione di trasformazione elettrica nell'area servizi, a cura dell'Enel.

L'area non è gravata da vincoli particolari, rilevandosi la necessità di un approfondimento in merito al Piano di Tutela delle acque della regione Puglia. Il PRG del Comune di Canosa è tipizzata D5 "Zona per insediamenti industriali, commerciali e d'interscambio modale"

Nella relazione integrativa, a firma del progettista ing. Masilla e non accompagnata da relazioni specialistiche, la vegetazione spontanea viene evidenziata come lembi lungo le strade limitrofe all'area di progetto; viene riportato un limitato interesse per la flora e la fauna.

Nell'analisi degli impatti si evidenzia la presenza a poca distanza dall'area di interesse di alcune abitazioni, fenomeni di interferenza delle acque con il suolo legati a fluttuazioni del livello di falda, l'impermeabilizzazione delle aree per la realizzazione di parcheggi, della viabilità interna e degli spazi comuni per circa il 20 % dell'area del villaggio.

Non viene affrontato l'impatto relativo ai prelievi previsti di acque sotterranee, né vengono adeguatamente affrontati gli impatti del previsto bacino di accumulo delle acque meteoriche trattate che insistono sulle aree impermeabili. Nella relazione si fa riferimento ad una rete separata per le acque reflue grigie e nere, poi indistintamente inviate ad impianto di depurazione.

Le misure di mitigazione previste appaiono del tutto insufficienti per un centro polifunzionale di rilevanti dimensioni.

Tutto ciò premesso, il Comitato Reg.le di VIA, preso atto della relazione integrativa pervenuta, considerato che sussiste la necessità di una analisi più approfondita e interdisciplinare degli impatti relativi alle opere in progetto, anche in relazione alle rilevanti superfici interessate dal progetto con conseguente significativa sottrazione di suolo, ritiene che il progetto debba essere sottoposto a specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come

previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale
DETERMINA

- di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 13.05.2010, il progetto concernente la realizzazione della "Grande Area Attrezzata" per lo sport, il tempo libero, il commercio e le attività socio-sanitarie nel San Giorgio Village, contrada San Giorgio Titolone, nel Comune di Canosa di Puglia (Ba), proposto da GESCOS - Gestione e Costruzioni, Consorzio Cooperativo S.p.A." con sede in Bari, Viale Einaudi, 15, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli altri enti interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
